



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Indu-
striali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

CIRCOLARE N. 31

Sede,

- Alle Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro
- Alla D.G. per l'Attività Ispettiva Div. III
- Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni.
- Alla Provincia autonoma di Trento
- Alla Provincia autonoma di Bolzano Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro.
- Alle ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni.
- All' INAIL- ex ISPESL - D.T.S. e D.OM
- Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro.
- Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
- e p.c.
- Al Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div. XVIII
- Al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Uff. COSVIR III.

Loro Sedi

Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico – requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

A seguito delle varie richieste pervenute all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata *EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi a braccio telescopico — Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale*), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, rappresentare quanto segue.

La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.

A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma.

Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.

Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della "Direttiva macchine" viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)

